



**REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA
E SUL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI COMPENSI PROFESSIONALI**

Art.1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività professionale forense svolta nell'esclusivo interesse dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara dai dipendenti dell'Ateneo in servizio come Avvocati interni dell'Ente e, come tali, iscritti nell'apposito Elenco Speciale annesso all'Albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ai sensi dell'art.23, L. 31 dicembre 2012, n.247, nonché il riconoscimento e la corresponsione dei compensi per l'attività da questi prestata in favore dell'Ateneo, in attuazione dell'art.9 del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con L. 11 agosto 2014, n.114.

Art.2

Funzioni svolte dagli avvocati dipendenti dell'Ateneo

1. Gli avvocati interni dell'Ateneo svolgono le proprie funzioni nel rispetto delle incompatibilità con l'esercizio privato della professione previste per gli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni dall'art.2 della L. 25 novembre 2003, n.339, espletando le seguenti attività:

- a) assistenza, rappresentanza e difesa dell'Università in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti alle magistrature civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile, dinanzi ai collegi arbitrali e a ogni altro organo giurisdizionale interno e comunitario, nonché nei ricorsi amministrativi, compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, anche nelle eventuali fasi conciliative nonché nelle pratiche di recupero crediti, nei pignoramenti presso terzi e nei procedimenti esecutivi in genere;
- b) istruttoria delle pratiche per l'Avvocatura dello Stato nelle cause da questa patrocinata in nome e per conto dell'Università;
- c) consulenza e assistenza legale agli Uffici dell'Amministrazione Generale e alle altre Strutture di Ateneo, anche attraverso la formulazione di pareri tecnico-giuridici da questi richiesti ai fini delle proprie attività istituzionali.

Art.3

Status e disciplina degli avvocati interni

1. Gli Avvocati interni svolgono la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ateneo, con la flessibilità oraria richiesta dall'espletamento delle attività.
2. In considerazione dell'obbligo di esclusività connesso alle funzioni, le spese di iscrizione degli avvocati interni all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati e del rinnovo annuo e costi correlati alla PEC professionale sono a carico dell'Ateneo. La responsabilità civile degli avvocati dell'Ufficio legale e, in genere, i rischi connessi all'esercizio dell'attività professionale sono coperti da polizza assicurativa stipulata a cura dell'Ateneo che si assume il costo della relativa polizza.
3. L'Università mette a disposizione degli avvocati interni gli strumenti tecnici necessari e adeguati per lo svolgimento dell'attività professionale forense, quali -a titolo esemplificativo- la firma digitale, una casella di posta elettronica certificata comunicata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, adeguati programmi software per il deposito di atti e documenti in giudizio, una o più banche dati di consultazione giuridica.

Art.4

Relazioni con le altre strutture dell'Ateneo

1. Le strutture e gli uffici dell'Ateneo (coinvolti nella trattazione della faccenda sottoposta all'attenzione dell'Ufficio Legale) sono tenuti a fornire all'Ufficio legale le informazioni, i chiarimenti e i documenti occorrenti per l'espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Ufficio stesso, unitamente a una relazione dettagliata sui fatti, nei termini necessari alla predisposizione delle difese o dei pareri. Essi sono tenuti, altresì, a comunicare tempestivamente all'Ufficio ogni successiva notizia inerente alla questione trattata.

Art.5

Organizzazione dell'Ufficio Legale

1. All'Ufficio Legale di Ateneo (che potrà essere indicato anche con altro nome o dicitura) è preposto, in qualità di coordinatore responsabile un dipendente almeno di categoria EP ai sensi del vigente CCNL, in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato, che assume la funzione di Avvocato di Ateneo.
2. L'Ufficio è dotato di personale tecnico-amministrativo con apposita esperienza e formazione professionale compatibili con i compiti di supporto all'attività giudiziaria svolta e può essere dotato di altri Avvocati che siano iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici tenuto dall'Ordine di appartenenza.
3. L'Avvocato di Ateneo assicura l'espletamento di tutte le attività di competenza del Settore, giudiziali, stragiudiziali e consultive, coordina l'espletamento delle attività amministrative di supporto all'attività giudiziale assegnate al personale amministrativo in forza alla struttura.

Art.6

Assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

1. L'Avvocato di Ateneo assegna a ciascun Avvocato assegnato all'Ufficio legale gli affari consultivi e contenziosi, secondo principi di parità di trattamento, equa ed oggettiva ripartizione dei carichi di lavoro, di rotazione e specializzazione professionale, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di deontologia professionale.
2. L'Avvocato di Ateneo può anche assegnare incarichi congiunti al fine di consentire sia una compartecipazione alla formazione della competenza sia la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e pari responsabilità.

Art.7

Criteri di determinazione e attribuzione dei compensi professionali

1. Gli avvocati interni che, in nome e per conto dell'Università, patrocinano giudizi o controversie che vengano definiti con sentenza favorevole hanno diritto a percepire i compensi professionali di cui all'art.9 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con Legge 11.08.2014 n. 114.
2. Le tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali sono quelli individuati in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale. Per sentenza favorevole si intende un provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni in senso conforme agli interessi dell'Università G. d'Annunzio, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette, anche se tale provvedimento è emesso nella forma dell'ordinanza o del decreto.
3. In presenza di sentenza favorevole con recupero delle spese di lite a carico delle controparti il 95% (o una diversa e inferiore percentuale) delle somme indicate nel dispositivo ed effettivamente incassate dall'ateneo, comprensive dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente e del dipendente, sono corrisposte agli avvocati interni incaricati, a titolo di compensi per l'attività svolta, al netto, ai sensi dell'art 2 del DM 55/2014 e ss.mm.ii, delle spese forfettarie, di norma pari al 15% del compenso totale per la prestazione, delle spese documentate e delle indennità di trasferte, somme destinate al bilancio d'ateneo.
Ai sensi dell'art. 1 comma 208 della Legge 23.12.2005 n. 266, per la determinazione dell'importo lordo dipendente da corrispondere agli avvocati interni, il compenso professionale, al netto delle documentazioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, è scorporato dagli oneri contributivi o previdenziali e assistenziali a carico dell'Ateneo. Il costo complessivo per l'Ateneo è costituito dal lordo dipendente aumentato dagli oneri contributivi o previdenziali e assistenziali e dall'IRAP. I compensi professionali corrispondenti al lordo dipendente di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, concorrono al limite di cui all'art. 23 ter del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con L. 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il restante 5% delle suddette somme complessivamente liquidate in sentenza ed incassate dall'Ateneo è assegnato al personale tecnico amministrativo secondo un piano di ripartizione redatto dall'Avvocato ~~Coordinatore~~ di Ateneo in funzione della effettiva partecipazione alla attività istruttoria della causa
5. In presenza di sentenza favorevole con pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite, agli avvocati interni incaricati è corrisposto il quarantacinque% (o una diversa percentuale, ma non inferiore al trentacinque%, in caso di contenzioso collocato in scaglioni di valore superiore ad € 1.000.000,00) del compenso professionale individuato ai valori delle tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. 55/2014 - "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247". Nulla è dovuto a titolo di spese generali.



6. Nel caso in cui il mandato di difesa e rappresentanza in giudizio sia stato conferito a più avvocati interni, il compenso di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è ripartito in misura proporzionale all'impegno profuso da ciascuno, come definito con atto dell'Avvocato di Ateneo.

7. Nel caso in cui la difesa in giudizio dell'Università sia affidata all'Avvocatura dello Stato, agli avvocati di Ateneo che abbiano contribuito alla impostazione della difesa, alla redazione delle relazioni o scritti difensivi e alla partecipazione -in sostituzione- nelle udienze, è corrisposto il compenso professionale previsto per le singole attività svolte in base al Regolamento Ministeriale vigente relativo alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Nell'ipotesi di patrocinio affidato all'Avvocatura dello Stato, il 5% del suddetto compenso è assegnato al personale tecnico amministrativo, secondo un piano di ripartizione redatto dall'Avvocato coordinatore in funzione della effettiva partecipazione alle relative attività.

8. Come disposto dall'art.9, comma 7 del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n.114/2014, i compensi professionali di cui ai commi 3 e 5 sono corrisposti a ciascun avvocato nel limite del proprio trattamento economico complessivo annuo, determinato sulla base del principio di competenza, comprensivo di tutti gli emolumenti accessori. I compensi erogati ai sensi del presente Regolamento non concorrono al trattamento economico annuo complessivo di riferimento come limite non superabile.

9. I compensi professionali complessivamente corrisposti, ai sensi del precedente comma 5, a tutti gli avvocati interni, non possono superare il limite previsto dall'art.9 comma 6, ultimo alinea del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014.

10. I compensi attribuiti ai sensi dei commi 3 e 5 del presente articolo costituiscono elementi variabili della retribuzione da lavoro dipendente e sono soggetti alla contribuzione ai fini pensionistici e assistenziali, nonché alle ritenute fiscali.

11. Ai sensi dell'art.1, comma 208 della Legge 23.12.2005 n.266, per la determinazione dell'importo lordo dipendente da corrispondere agli avvocati interni, il compenso professionale, al netto delle decurtazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, è scorporato degli oneri contributivi o previdenziali a carico dell'Ateneo. Il costo complessivo per l'Ateneo è costituito dal lordo dipendente aumentato degli oneri contributivi o previdenziali e dell'IRAP. I compensi professionali, corrispondenti al lordo dipendente, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, concorrono al limite di cui all'art.23 ter del D. L. 6/12/2011 n.201 convertito con L. 22/12/2011 n.214 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.8

Iter per la corresponsione dei compensi professionali

1. A seguito della decisione di costituzione in giudizio e del provvedimento di incarico, l'avvocato incaricato presenta il preventivo del compenso professionale, individuato ai valori delle tabelle dei parametri forensi allegata al D.M. 55/2014 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247"; il preventivo, costituisce presupposto giuridico per l'iscrizione dell'onere a *budget*).

2. In chiusura di esercizio, laddove l'ammontare dei preventivi presentati nell'anno sia superiore al limite previsto dall'art.9 comma 6, ultimo alinea del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, l'iscrizione a fondo dell'onere futuro sarà riproporzionata, a cura del Direttore Generale, secondo principi di equità tra gli aventi diritto.

3. A seguito della sentenza favorevole con recupero delle spese di lite, accertato il relativo incasso, gli avvocati interni ne danno apposito atto al Direttore Generale, specificando:

- a) gli estremi del provvedimento favorevole;
- b) l'importo a titolo di compenso professionale, riproporzionato nel caso di incarico congiunto, al netto delle spese generali;
- c) la distribuzione dell'impegno nell'arco temporale di durata del contenzioso.

Le risorse eccedenti il trattamento retributivo complessivo di ogni avvocato, di competenza di ciascun anno di durata del contenzioso, rientrano nelle disponibilità del bilancio di ateneo.

4. A seguito della sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese di lite, gli avvocati interni ne danno apposito atto al Direttore Generale, specificando:

- a) gli estremi del provvedimento favorevole;

b) l'importo richiesto a titolo di compenso professionale, nella misura del preventivo così come iscritto al fondo, suddiviso pro quota nei casi di incarico congiunto;

c) la distribuzione dell'impegno nell'arco temporale di durata del contenzioso.

Nel caso in cui l'importo da richiedere a titolo di compenso professionale sia superiore a quello preventivato, la proposta deve essere sottoposta al Direttore Generale per una valutazione di congruità in relazione anche all'eventuale sopraggiunto incremento del valore della causa e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

Le risorse eccedenti il trattamento retributivo complessivo di ogni avvocato, di competenza di ciascun anno di durata del contenzioso, rientrano nelle disponibilità del bilancio di ateneo.

5. Ai fini della liquidazione dei compensi di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Direttore Generale terrà conto del rendimento individuale.

In caso di omessa, parziale o inesatta esecuzione del mandato difensivo per dolo o colpa grave tale da causare decadenze, preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione in giudizio alcun compenso sarà riconosciuto all'avvocato interno

6. L'importo corrispondente alle somme non corrisposte non è distribuibile agli altri avvocati e rientra nelle disponibilità del bilancio dell'Ateneo.

7. I compensi professionali agli avvocati interni, determinati secondo quanto disposto dal presente Regolamento, sono liquidati dal Direttore Generale, con propria disposizione.

Art.9

Rapporto con le indennità accessorie previste dal CCNL del Comparto

1. Ai sensi di quanto previsto dal CCIL per il personale tecnico-amministrativo, agli avvocati interni che svolgono attività professionale ai quali sono corrisposti compensi professionali annui di importo superiore alla quota di indennità legata al raggiungimento dei risultati, quest'ultima non spetta. Nel caso in cui, invece, l'importo dei compensi professionali sia inferiore, la suddetta quota spetta fino a compensazione dell'importo complessivo della stessa.

2. Nel caso di riconoscimento di compensi professionali di competenza di un anno per il quale è stata già erogata l'indennità di risultato, si provvede, fino a concorrenza, alla ripetizione di quest'ultima. Le risorse non spese a titolo di indennità di risultato concorrono, nella prima annualità utile, alla costituzione del pertinente fondo per il trattamento accessorio.

Art.10

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio di Ateneo e trova applicazione per le cause concluse favorevolmente con sentenza depositata a decorrere da tale data.

2. Le disposizioni stabilite nel presente Regolamento trovano applicazione anche alle cause che si sono concluse con sentenza favorevole depositata nel periodo dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. 90/2014 convertito con legge n.114/2014, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per l'attribuzione dei compensi professionali derivanti dalle sentenze favorevoli con compensazione integrale delle spese di lite, depositate anteriormente al 25 giugno 2014, si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 4, del presente Regolamento per quanto compatibili. Tali compensi sono riconosciuti nella misura del 50% con riferimento alle richieste pervenute entro i termini di prescrizione decorrenti dalla data di deposito della sentenza e non sono soggetti ai limiti di cui all'art.9, commi 6 e 7, del D.L. 90/2014 convertito con legge n.114/2014.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente.